



## Grado di invalidità civile riconosciuto e benefici connessi: aggiornamento 2020

Grado riconosciuto	Benefici
Fino al 33 %	<i>Nessuno</i>
Dal 34 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;</li> <li>• La concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata nel verbale di riconoscimento di invalidità civile.</li> </ul>
Dal 46 %  <b>Legge 12 marzo 1999 n° 68 art. 1 comma 1 "a"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro e della massima occupazione per il collocamento obbligatorio; l'iscrizione può essere richiesta dai lavoratori non occupati (o part-time) allegando verbale di riconoscimento;</li> <li>• Per i collocati obbligatoriamente i periodi di malattia connessi alle patologie che hanno dato origine all'invalidità civile non vengono computati al fine del periodo di comporta.</li> </ul>
Dal 51 %  <b>Decreto Legislativo 18 luglio 2011 n° 119 art. 7</b>	<p style="text-align: center;"><b><i>Solo per i lavoratori dipendenti</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Congedo per cure: può essere concesso ogni anno un congedo straordinario retribuito, per cure, non superiore a trenta giorni, su richiesta del medico curante dell'invalido e previa autorizzazione del medico competente ASL;</li> <li>• I permessi possono essere richiesti anche a giorni singoli o multipli;</li> <li>• Applicabile anche ai dipendenti pubblici;</li> <li>• I giorni fruiti non incidono sul periodo di comporta (conservazione del posto).</li> </ul>
Dal 60 %  <b>Legge 12 marzo 1999 n° 68 art. 4 comma 3 bis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione al fine dell'assunzione obbligatoria per lavoratori collocati per vie ordinarie e già invalidi e non collocati obbligatoriamente; opportunità per gli invalidi collocati per via ordinaria che possono essere considerati tra i collocati obbligatoriamente;</li> <li>• Il datore di lavoro ha il vantaggio di adempiere all'obbligo delle assunzioni obbligatorie utilizzando un lavoratore già in forza.</li> </ul>
Dal 67 %	<p><b><i>benefici non economici</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, come previsto dal DM 27/08/99 n° 322 in connessione alle infermità invalidanti;</li> <li>• tessera di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica</li> </ul>

<p><b>Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali del 11 gennaio 2016</b></p>	<p>ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eventuali agevolazioni per tessere tranviarie;</li> <li>• Agevolazioni per graduatorie case popolari;</li> <li>• Agevolazioni canone telefonico in base ai redditi posseduti (ISEE);</li> <li>• Esenzione obbligo reperibilità alle visite fiscali.</li> </ul>
<p>Dal 74 %</p> <p><b>Legge n° 232/2016 art. 1 commi da 166 a 186</b> <b>Legge n° 232/2016 art. 1 commi da 199 a 205</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegno mensile per 13 mensilità pari a 286,81 € (per l'anno 2020) in presenza di redditi personali inferiori a 4.926,35 € purché inoccupati, occupati saltuariamente, o presso cooperative sociali;</li> <li>• Al compimento del 67° anno di età (per il 2020) l'assegno si trasforma automaticamente in assegno sociale;</li> <li>• Fruizione A. Pe social con 30 anni di CTB + 63 anni di età, e con i requisiti richiesti;</li> <li>• Possibilità accesso alla pensione anticipata con 41 anni di CTB se lavoratori precoci (52 contributi settimanali da lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età).</li> </ul>
<p>Dal 75 %</p> <p><b>Legge 23 dicembre 2000 n° 388 art. 80 comma 3</b></p>	<p><b><i>Solo per i lavoratori dipendenti</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconoscimento di un'anzianità figurativa pari a due mesi per ogni anno di lavoro svolto, dopo il riconoscimento di questo grado di invalidità, nella misura massima di 60 mesi (il massimo accreditabile lo si raggiunge lavorando 30 anni nella condizione di invalido al 75%).</li> </ul>
<p>100 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensione di inabilità per 13 mensilità pari a 286,81 € (per l'anno 2020) in presenza di redditi personali inferiori a 16.982,49 €.</li> <li>• Al compimento del 67° anno di età (per il 2020) la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.</li> </ul>
<p>100 % con riconoscimento di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore</li> </ul> <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita propri dell'età a condizione di non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a totale carico dello Stato (o di Ente pubblico).</li> </ul>	<p>Indennità di accompagnamento per dodici mensilità pari a 520,29 € mensili (per l'anno 2020) senza alcun limite di reddito né personale né coniugale.</p>

Fonte: [tutto previdenza.it](http://tutto previdenza.it)

FNP CISL LOMBARDIA